



Unams Scuola
Viale delle Province, 184 - R O M A

Statuto

A= Principi generali

Art. 1

E' costituito l'**Unams Scuola**, sindacato apartitico nell'ambito dei principi del sindacalismo democratico delineati dalla Costituzione.

ART. 2

L'**Unams Scuola** ha sede in Roma, Viale delle Province n.184.

ART. 3

L'**Unams Scuola** intende tutelare gli interessi morali, materiali e professionali del personale docente della Scuola, della loro professione in qualunque ambiente esercitata.

L'**Unams Scuola** intende, altresì, realizzare la promozione culturale e professionale del personale scolastico docente, mediante l'organizzazione di convegni, seminari e attività di formazione e aggiornamento, senza finalità di lucro.

ART.4

Possono essere soci ordinari del sindacato i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio nelle scuole statali e non di ogni ordine e grado.

Sono considerati soci, con tutti i diritti previsti dal presente Statuto i soci fondatori dell'**Unams Scuola**, anche se non si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, i quali versano la quota di iscrizione nella misura prevista per i dipendenti in quiescenza come prevista all'art. 6 del presente Statuto.

Le domande di iscrizione dei soci ordinari sono, di norma, preventivamente vagliate dalla Segreteria provinciale competente territorialmente e si intendono accettate se non sono respinte dal Direttivo Provinciale.

L' **Unams Scuola** può promuovere al suo interno la formazione di gruppi sulla base di specifiche articolazioni professionali.

ART.5

I soci dell'**Unams Scuola** possono iscriversi o rimanere iscritti ad altre organizzazioni sindacali purché i principi statuari di tali organismi non siano contrari agli interessi della categoria.

Con le prescrizioni di cui sopra, su determinazione del Direttivo Nazionale, l'**Unams Scuola**, per il migliore conseguimento delle finalità sociali, può aderire ad altre Organizzazioni, federazioni o confederazioni sindacali o confluire nelle stesse.

Con gli stessi limiti e le medesime finalità l'**Unams Scuola** può federarsi o confederarsi con altre organizzazioni sindacali, ovvero accettare adesioni di altre organizzazioni, federazioni e/o confederazioni sindacali anche a livello di sindacato provinciale.

L' **Unams Scuola** è Struttura Organizzativa Autonoma (SOA) di Federazione Gilda Unams, della quale accetta le previsioni statutarie e regolamentari e la loro prevalenza in caso di contrasto.

ART.6

I soci con rapporto di lavoro fisso sono tenuti a pagare un contributo fisso mensile pari allo 0,50% dello stipendio, compresa la 13^a mensilità.

Il Direttivo Nazionale fissa il contributo associativo del personale scolastico libero da un rapporto fisso di lavoro (personale supplente temporaneo).

I dipendenti in quiescenza, già iscritti al sindacato, possono continuare a rimanere soci con il pagamento di un contributo annuale di euro 42,00.

Il contributo mensile deve essere versato mediante accredito sul conto corrente postale intestato all'**Unams Scuola** ovvero, su decisione del direttivo nazionale, ad altro soggetto sindacale cui l' **Unams Scuola** aderisce.

ART.7

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.

ART.8

Il Sindacato Nazionale è costituito dall'insieme degli iscritti.

Le articolazioni periferiche del sindacato sono il Sindacato Provinciale, il Sindacato Regionale.

B= Sindacato Provinciale

ART. 9

Il Sindacato provinciale è costituito da tutti gli iscritti in servizio nella provincia e/o residenti nella provincia se lavoratori in quiescenza.

Per la costituzione del sindacato provinciale sono necessari 50 iscritti con un minimo di 26. Il sindacato provinciale è costituito dall'Assemblea Provinciale, dal direttivo provinciale e dalla Segreteria Provinciale.

L'assemblea Provinciale

In presenza del numero degli iscritti indicato nell'art.9, tutti gli iscritti costituiscono l'assemblea Provinciale del Sindacato che ogni 4 anni si riunisce in congresso ed elegge il Direttivo Provinciale, la Segreteria ed il Segretario Provinciale, che restano in carica fino al successivo congresso.

E' convocata di norma ogni 4 anni, oppure ogni qual volta lo ritenga necessario il Segretario Nazionale oppure ne faccia domanda un terzo degli iscritti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti; le schede non valide e i non partecipanti al voto non si computano per determinare il numero di maggioranza dei votanti; si computano al contrario, nel numero necessario per rendere valida l'assemblea.

Il Direttivo provinciale

L'assemblea provinciale, con i tempi e le modalità di cui all'articolo 9, elegge il Direttivo Provinciale composto da un numero dispari di componenti variabile da 3 a 7 stabilito dall'assemblea stessa prima della votazione.

Possono essere eletti nel direttivo tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote alla fine del mese precedente alla data della elezione.

Segreteria Provinciale e Segretario Provinciale

L'assemblea provinciale con i tempi e le modalità di cui all'articolo 9, elegge la Segreteria Provinciale ed il Segretario Provinciale che restano di norma in carica per 4 anni o, in casi particolari, fino alla celebrazione del congresso straordinario.

I componenti della segreteria, in numero stabilito (da un minimo di 3 ad massimo di 5) dall'assemblea provinciale, dovranno essere individuati tra i componenti del direttivo provinciale. L'assemblea con successiva votazione separata indica all'interno della segreteria il Segretario Responsabile.

Delibera inoltre sulle linee dell'attività del Segretario Responsabile e della Segreteria.

Il Segretario provinciale rappresenta il Sindacato su tutto il territorio provinciale e ne ha la legale rappresentanza, è responsabile nei confronti dell'assemblea provinciale per le attività dalla stessa deliberate, cura la gestione delle risorse della provincia, predispone annualmente il rendiconto da sottoporre alla approvazione del direttivo provinciale. Il Direttivo provinciale può individuare, tra i propri componenti un tesoriere che collabora e coadiuva nella programmazione, gestione e

rendicontazione delle risorse il segretario provinciale .

La Segreteria Provinciale può individuare uno o più vice segretari, uno dei quali sarà incaricato di sostituire il segretario Provinciale in caso di assenza o impedimento.

Il Segretario Provinciale può incaricare presso ogni scuola un proprio fiduciario che rappresenterà il Sindacato presso la Scuola.

C = IL SINDACATO REGIONALE

ART.10

A livello regionale i segretari provinciali Responsabili costituiscono la segreteria Regionale del Sindacato.

Eleggono nel proprio seno il segretario regionale Responsabile con compiti di incentivazione e di coordinamento degli altri sindacati provinciali nell'ambito della Regione.

D = SINDACATO NAZIONALE

ART. 11

Gli organi del Sindacato Nazionale sono il Congresso Nazionale, il Segretario Generale, il coordinatore delegato, il Direttivo Nazionale ed il Consiglio Nazionale.

ART.12

Il Congresso nazionale

Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati, designati dalle Assemblee Provinciali, in rappresentanza dei propri iscritti in numero di 1 ogni 100 iscritti, con un minimo di 51. Normalmente il congresso viene convocato ogni quattro anni dal Segretario Generale, udito il Direttivo Nazionale, mediante comunicazione spedita ai segretari provinciali o agli iscritti almeno due mesi prima con la data e l'ordine dei lavori.

Straordinariamente il Congresso Nazionale è convocato ogni volta che il Segretario Nazionale lo riterrà necessario e quando ne viene fatta richiesta motivata, attraverso le relative assemblee, da più sindacati provinciali che rappresentano complessivamente almeno un terzo degli iscritti. In tal caso va indicato anche l'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza. Le votazioni possono essere espresse per alzata di mano, oppure se richiesto, per appello nominale o a scrutinio segreto.

Il Congresso nazionale definisce la linea politica del sindacato e ne fissa i modi di attuazione più idonei al conseguimento delle finalità statutarie, decidendo eventuali adesioni e revoche ad altre Organizzazioni/Federazioni/Confederazioni sindacali.

Il Congresso Nazionale provvede alla nomina, con votazioni separate, del Segretario Generale e dei membri del Direttivo Nazionale fissandone anche il numero dei membri.

Il Congresso delibera sui problemi di maggiore importanza, sulla situazione delle province e regioni, sulle linee di bilancio.

ART.13

Il Segretario Generale

Il Segretario Generale provvede:

- a) alla realizzazione degli scopi statutari del Sindacato;
- b) al coordinamento e al controllo delle varie attività centrali e periferiche, ed al controllo degli Uffici;
- c) alla compilazione, stampa e spedizione a tutti gli iscritti di un periodico nazionale;
- d) a convocare i segretari provinciali e regionali, allo scopo di promuovere e disciplinare nel miglior modo le attività nel territorio;

e) a convocare il Direttivo Nazionale, quando lo ritenga necessario;

f) a detenere la rappresentanza legale del Sindacato.

g) alla gestione delle risorse;

Il Segretario Generale per lo svolgimento dei propri compiti e per la più idonea attuazione delle finalità del Sindacato, può avvalersi di tecnici, legali e personalità del mondo culturale. Questi possono anche non fare parte del Direttivo Nazionale.

Il Segretario Generale può delegare l'adempimento delle sue funzioni a persona di fiducia, anche non facente parte del Direttivo, che assume la denominazione di "coordinatore delegato".

Il Segretario Generale, in caso di mancato funzionamento degli organi periferici per qualsiasi causa, provvederà alla nomina di un Commissario con l'incarico, oltre che della temporanea gestione, di ricostituire a norma di Statuto l'organo non funzionante.

ART. 14

Il Direttivo Nazionale

Il Direttivo Nazionale si compone di membri eletti dal Congresso Nazionale, del Segretario Generale e del "coordinatore delegato", se individuato.

Il Direttivo Nazionale è presieduto dal Segretario Generale o dal "coordinatore delegato".

Il Direttivo Nazionale delibera sulla applicazione delle linee di politica sindacale stabilite dal congresso e approva i bilanci preventivi e consuntivi.

Le sedute del Direttivo Nazionale tenute in seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Le sedute del Direttivo Nazionale sono convocate con preavviso di cinque giorni.

ART.15

Il Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale ha funzione consultiva e dà pareri sull'applicazione delle linee di politica sindacale stabilite dal Congresso.

Del Consiglio Nazionale fanno parte i Segretari Provinciali e Regionali in carica, nonché tutti coloro che ricoprono o hanno ricoperto cariche statutarie elettive a livello nazionale.

ART. 16

Il Bilancio del Sindacato è costituito unitariamente dal Bilancio della Segreteria Generale e da quello delle segreterie provinciali.

Le entrate sono rappresentate dalle quote degli iscritti, dedotta la quota da versare alla Federazione sindacale a cui l'UNAMS Scuola ha aderito, e da ogni e qualsiasi altra somma versata a favore del sindacato.

Su determinazione del Direttivo Nazionale viene stabilita la parte delle entrate da devolvere al Sindacato Provinciale per lo svolgimento dell'attività sindacale a livello territoriale.

ART. 17

Norma transitoria. Fino al Congresso che si terrà nell'anno 2016, il Direttivo in carica è composto dai delegati delle assemblee del 2012: Calogero Varisano (c.f. VRSCGR55A08D514H), Silvio Mastrolia (c.f. MSTSLV48D04C879T) e Bartolo Danzi (c.f. DNZBTL64B28A662F). Segretario Generale è Dora Scocozza Liguori (c.f. SCCDRO39P41C974C).

E = NORME GENERALI

ART. 18

I dirigenti sindacali che senza giustificato motivo si astengono dall'intervenire a tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti dall'incarico.

Qualora un Dirigente venga per qualsiasi ragione a cessare dall'incarico, il Segretario provinciale o il Segretario Generale, rispettivamente, provvederanno entro un mese a sostituirlo con quell'iscritto che all'atto delle elezioni degli organi direttivi da parte dell'assemblea o del congresso aveva riportato il maggior numero di voti dopo i membri eletti.

Nessun compenso spetta ai dirigenti sindacali, componenti e non degli organi statutari dell'Unams Scuola, fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute e documentate purché preventivamente autorizzate dal Segretario Provinciale per i dirigenti sindacali provinciali e dal Segretario Generale per i dirigenti nazionali.

Il Segretario Generale e/o il "coordinatore delegato" ha diritto al rimborso, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, di tutte le spese sostenute nell'esercizio della funzione di rappresentanza.

ART.19

Gli iscritti al sindacato che senza fondato motivo o sulla base di promesse non veritiere, attuino, all'interno o all'esterno dell'organizzazione, comportamenti lesivi della dignità, del prestigio e della buona reputazione dei suoi organi dirigenti nazionali o locali, sono espulsi dal Sindacato mediante provvedimento del Direttivo Nazionale.

Il Presente statuto sarà attuato da apposito Regolamento e potrà essere modificato soltanto dal Congresso, a maggioranza qualificata dei due terzi.

ART. 20

Fino alla celebrazione del congresso nazionale dell'anno 2016, eventuali modifiche statutarie potranno essere apportate dal Segretario Generale, sentito il parere non vincolante del Direttivo Nazionale.

Analogamente si procederà per recedere, eventualmente, dalla adesione ad altro organismo sindacale; in tale ipotesi, la revoca dovrà essere comunicata all'altro organismo a mezzo raccomandata con avviso di ritorno ed avrà effetto immediatamente.